



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13055 del 2019, proposto da

MS Packaging S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò, Antonio Fico, Eleonora Marzano, Giovanni Esposito e Ilaria Guadagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Roberto Ranucci, in Roma, via Barnaba Oriani, 91;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Italiana Scatolifici – Acis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

;

DS Smith Holding Italia S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento prot. n. 0054404 del 06.08.2019 adottato dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato all'esito dell'adunanza del 17 luglio 2019 nell'ambito del procedimento rubricato al n. I-805, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 06.08.2019 e di tutti gli atti in esso richiamati - se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente - con cui è stato contestato alla ricorrente di aver partecipato ad una presunta intesa restrittiva della concorrenza "per oggetto" ex art. 101 TFUE per il periodo intercorrente tra il 25.02.2016 e il 30.03.2017 con cui è stato deliberato "[...]c) *che le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato*" e, conseguentemente, è stata irrogata nei confronti della ricorrente una sanzione pari ad Euro 2.817.890,00; b) in subordine, per l'annullamento del provvedimento impugnato sub a) nella parte in cui esso si riferisce alla posizione della ricorrente e prevede l'irrogazione di una sanzione pari ad Euro 2.817.890,00; c) dell'atto recante avvio dell'istruttoria n. 26476 del 22.03.2017 e di tutti gli atti in esso richiamati, se ed in quanto lesivi per

la ricorrente; d) dei successivi provvedimenti di estensione soggettiva ed oggettiva dell'istruttoria e di proroga del termine di conclusione del procedimento, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e) della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie cd. "CRI" inviata alle parti ed in particolare alla MS PACKAGING S.r.l. in data 17 aprile 2019 con nota prot. 0031258 e di tutti gli atti e provvedimenti in essa richiamati, se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente esistente se ed in quanto lesivo per gli interessi della ricorrente.

IN SUBORDINE, PER LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE APPLICATA ALLA RICORRENTE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale cautelare monocratico n. 7105/2019 del 31.10.2019;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Associazione Italiana Scatolifici – Acis, con la relativa documentazione e la distinta memoria dell'Autorità;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 7587/2019 del 21.11.2019;

Vista la nuova istanza ex art. 56 c.p.a. di parte ricorrente;

Visto il secondo decreto cautelare monocratico presidenziale n. 1447/2020 del 6.3.2020;

Vista l'ulteriore memoria della ricorrente;

Visti gli artt. 55, 58 e 119 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 d.l. n. 18 del 17.3.2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 il dott. Ivo Correale in

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che, alla luce anche della situazione di emergenza nazionale subentrata in relazione all'epidemia di "Covid 19", l'istanza cautelare della ricorrente può trovare accoglimento al fine di mantenere la "res adhuc integra" fino alla data di trattazione del merito già fissata per l'8 luglio 2020;

Considerato, pertanto, che – salva ogni rimediazione da parte dell'AGCM del piano di rateizzazione come richiesto dalla ricorrente – il termine per la prestazione della cauzione di cui alla precedente ordinanza cautelare è protratto fino alla suddetta data, ferma restando, per quanto riguarda l'esecuzione del pagamento della sanzione, l'operatività della "Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, approvata dal Collegio dell'Autorità nella seduta del 1° aprile 2020", secondo la quale "In materia di concorrenza, i termini di pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1 ottobre 2020, tenuto già conto del periodo di sospensione;

Considerato che la spese della presente fase possono compensarsi per la novità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, indica nuovo termine per la prestazione della cauzione di cui alla precedente ordinanza cautelare alla data di trattazione del merito, che risulta già fissata all'8 luglio 2020.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO